

# DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso di Formazione per il Conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (IV CICLO)

PROT (SCUOLA) 0003035 del 26/09/2019 PROT (DIPARTIMENTO) 26-17 del 19/09/2019

### CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

#### TRA

il Dipartimento di Scienze della Formazione, con sede Legale in via Milazzo, 11/b-Via del castro Pretorio, 20, 00185 Roma, P.IVA 04400441004, in persona del Direttore e legale rappresentante, prof. Massimiliano Fiorucci, nato a Roma il 03/03/1968, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

l'Istituto Comprensivo Statale Fara in Sabina di seguito denominato "Scuola", con sede in Piazza Della Libertà n°3, Passo Corese (RI), CAP02032, C.F., 80004830578, rappresentato dal suo Dirigente, dott./ssa-prof./prof. Ileana Tozzi, nato/a a Rieti (RI), il 10/02/1954, in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

#### PREMESSO CHE

- il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 244/2007", all'art.13, comma 1, stabilisce che la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università:
- il D.M. del 30 settembre 2011, recante i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", all'allegato B, prevede nel percorso didattico un periodo di tirocinio, diversificato per ordine e grado di scuola, da svolgersi esclusivamente presso le istituzioni scolastiche:
- il D.M. del 30 settembre 2011, art. 2, comma 2, lett. e), prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, stabilisce le "modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il D.M. del 30 settembre 2011, all'allegato B, prevede che le attività di tirocinio presso le istituzioni siano seguite dal tutor dei tirocinanti e che quest'ultimo sia individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o preruolo);
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 6, prevede che i tirocinanti possono richiedere di espletare le attività di tirocinio presso l'istituto dove prestano servizio, anche se non accreditato a tale scopo, purché nell'istituto stesso vi sia la disponibilità di un tutor dei tirocinanti che abbia i requisiti richiesti:
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 8, comma 3, stabilisce che nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, del succitato D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, gli Atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti e per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso la Scuola sono attivate dall'Università. Le polizze sono le seguenti:

Assicurazione infortuni: GENERALI (Viterbo Nagni LF8 00). Polizza n. 370282724 (validità 31/08/2017-30/06/2020) [http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/moduli/polizze/Polizza%20Infortuni.pdf]

Polizza Responsabilità Civile: Unipol SAI Assicurazioni. Polizza n. 65.156315894 (validità dal 31.08.2017 al 30/06/2020). [http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/moduli/polizze/Polizza%20RCT-O.pdf]

L'Università, inoltre, è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale."

#### Articolo 11

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.

## Articolo 12

Le parti concordano di definire qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile dirimere la controversia la competenza è deferita al Tribunale di Roma.

Data....,

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre Prof. Massimiliano Fiorucci

> FIORUCCI MASSIMILIANO 17.09.2019 11:23:30 UTC

Il Dirigente Septe Septestice

Dott/Profileana Torri
Allowe Tus